



CONSORZIO DI BONIFICA 10 SIRACUSA



Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

Determinazione del Commissario ad Acta

N. 2¹ del 14 settembre 2026

Oggetto: Esecuzione sentenza n. 1710/5/2024 – (RGR 22/2023) della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa relativa al Ricorso per ottemperanza RGR 1237/2025 proposto dalla Società Coop. Progresso Montegrappa, e delle spese di giudizio della conseguente sentenza n. 1660/5/2026.

IL COMMISSARIO AD ACTA

L'anno **2026**, il giorno **14** del mese di **settembre**, il sottoscritto dott. Riccardo Emanuele Lorefice, nominato Commissario ad acta per l'esecuzione della Sentenza di cui in oggetto,

PREMESSO CHE

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, sez. 5^a in composizione monocratica, con sentenza n. **1660/5/2026** (RGR 1237/2025) depositata il 04/09/2026 ha accertato che il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa non ha dato esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza n. **1710/5/2024** (RGR 22/2023) depositata il 01/07/2024 resa dalla citata CGT, sez. 5^a in composizione collegiale, e relativa alla cartella di pagamento n. 298 2020 0012973149, concernente spese di manutenzione 2016 – 2017.

Il Commissario ad Acta in data 7 settembre 2026 ha effettuato le operazioni di **insediamento** come da **verbale** (prot. 2707 dell'8/9/2026), a mezzo del quale è stato:

- richiesta la documentazione necessaria per l'esecuzione del giudicato sia al Consorzio sia all'avvocato di parte ricorrente;
- ordinato a tutti i dirigenti/funzionari competenti in materia di collaborare con il Commissario ad acta per il tempestivo compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla predetta Sentenza, con assegnazione di termine per l'adempimento nel 15/9/2026;

Considerato che la sentenza citata sentenza di nomina n. 1660/2026 ha disposto che oltre ad eseguire la sentenza n. 1710/2024, ha condannato il consorzio di Bonifica alle spese di giudizio

¹ Per completezza informativa si rappresenta che la numerazione progressiva segue il n° di determinazioni adottate dallo scrivente commissario dott. Lorefice presso tale Consorzio di Bonifica per l'anno in corso; la determinazione n° 1 del 14/4/2026 pertanto fa riferimento ad altro procedimento cui si rinvia.

liquidate in € 500,00 oltre accessori, e al rimborso del CUT, nonchè alle spese relative alla nomina del commissario ad acta, ***“da liquidare contestualmente alla procedura”***

Acquisite la note pro-forma trasmesse dall'avv. [REDACTED] con la quali si quantificano e si dettagliano le spese processuali delle suindicate sentenze; in tale circostanza l'avvocato ha manifestato l'esigenza di ottenere esecuzione anche della sentenza n. 1660/2026 onde evitare che i successivi *iter burocratici* in capo al Consorzio, qualora risulti nuovamente inadempiente, possano comportare in capo alla Società contribuente la necessità di instaurare un ulteriore ricorso per ottemperanza anche sulla sentenza n. 1660/2026 con aggravio di ulteriori spese processuali in capo al Consorzio;

Preso atto che dal colloquio telefonico intercorso con il Consorzio dell'8/9/2026 con il sig. [REDACTED] e con il Responsabile del Settore Ragioneria dott. [REDACTED] per gli importi dovuti non è stato assunto il relativo impegno di spesa e non sono stati adottati i provvedimenti necessari.

Pertanto, oltre che a dare attuazione alla sentenza n. 1710/2024, anche per ragioni di celerità amministrativa, risulta necessario procedere all'impegno e alla liquidazione delle somme relative alla sentenza n. 1660/2026 in accordo a quanto richiesto dall'avvocato [REDACTED];

Ritenuto che occorre procedere all'esecuzione dell'incarico, giusto quanto statuito dalla Corte di Giustizia Tributaria nella sentenza n. n. 1660/2026, procedendo inoltre all'impegno di spesa anche per il compenso del Commissario ad acta per un importo forfettariamente determinato, anche in proporzione di simili procedimenti, con rinvio della liquidazione all'effettiva quantificazione da parte del Giudice Monocratico che avverrà con separato decreto ai sensi del DPR 115/2002;

Considerato che si tratta di esecuzione di sentenza e che gli organi della Amministrazione versano in situazione di carenza di potestà, i quali, pertanto, sono esautorati dalle normali attribuzioni e non possono disporre degli interessi considerati, nei limiti relativi all'adempimento del giudicato e che, quindi, non sono richiesti i pareri di legittimità, regolarità tecnica e contabile, tenuto conto che in tal contesto il Commissario nominato dal giudice si appalesa come Organo straordinario della Amministrazione inadempiente, trattandosi di organo ausiliario del giudice medesimo, dal quale ritrae attribuzioni e poteri, mentre le sue determinazioni devono essere adottate esclusivamente in funzione del giudicato;

Considerato che, come è stato affermato in giurisprudenza (Sent. TAR Catania, SEZ. II, n.1090/08, ribadito dal TAR Catania, sez.I, 24/04/2014 n.1242, TAR Reggio Calabria, sez. I, 17.01.2017 n.31), *“nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato, il Commissario ad Acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare il concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di una attività compiuta quale longa manus del giudice dell'ottemperanza, e l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi compresa l'accensione di mutui.....”* e ancora, così si legge nella predetta sentenza, *“che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio ai fini dell'imputazione delle spese, limiti che valgano per l'Amministrazione attiva, non si applicano invece nei confronti del Commissario ad acta”*;

Considerato che è stato riconosciuto il potere del Commissario ad acta di adottare i provvedimenti necessari all'ottemperanza, anche relativamente alle spese, a carico di qualunque capitolo di bilancio risulti capiente;

Rilevato che le somme da impegnare e liquidare indicate nelle suddette sentenza pertanto essere le seguenti:

sentenza n. 1710/5/2024

- **€ 1.127,40** per spese processuali del giudizio tributario RGR 22/2023 definitosi con sentenza n. 1710/5/2024 (ossia € 900,00 per onorari, € 135,00 per spese generali 15%; € 41,40 CPA 4%; € 51,00 per CUT- marche per copia sentenza, ecc, anticipate dalla parte ricorrente, e dovute alla **Società Coop. Progresso Montegrappa**;

sentenza n. 1660/5/2026

- **€ 670,11** per spese processuali del giudizio tributario RGR 1237/2025 definitosi con sentenza n. 1660/5/2026 (ossia € 500,00 per onorari, € 75,00 per spese generali 15%; € 23,00 CPA 4%; € 72,11 per CUT- marche per copia sentenza, ecc, anticipate dalla parte ricorrente, e dovute alla Società Coop. Progresso Montegrappa;

Si ritiene pertanto in relazione alla sentenza n. **1660/5/2026** di procedere unicamente all'impegno di spesa per le somme di seguito indicate:

- **€ 500,00** per il compenso spettante al Commissario ad acta dott. Riccardo Emanuele Lorefica, per l'importo forfettario stimato sulla base di altri recenti procedimenti tributari di ottemperanza con importi simili, con postergazione della liquidazione della somma effettivamente spettante e dell'emissione del relativo mandato di pagamento solo successivamente al decreto di liquidazione Decreto di liquidazione del Giudice Tributario Monocratico ai sensi del D.P.R. 115/2002, e (ovviamente) nella misura da lui stabilita. Di conseguenza, **una eventuale liquidazione inferiore alla suddetta somma** stabilita dal Giudice monocratico **genererà economia in bilancio per il Consorzio**;

Pertanto,

- ➔ **l'importo totale complessivo da impegnare è pari ad € 2.297,51** (ossia € 1.127,40 + € 670,11 + € 500,00);
- ➔ **l'importo totale complessivo da liquidare è pari ad € 1.797,51.**

Visto l'art. 70 del D.Lgs. 546/1992;

Tutto ciò premesso e per le considerazioni di cui in parte motiva e che qui si intendono richiamate e trascritte il Commissario ad acta, nell'ambito delle proprie competenze con i poteri dallo stesso assunti,

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che in esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. **1710/5/2024** della CGT di primo grado di Siracusa la somma da pagare in favore della **Soc. Coop. Progresso Montegrappa** – ██████████ ammonta a complessive **€ 1.797,51**, come da dettaglio riportato in premessa;
- 2) **Di riconoscere** ai sensi e per gli effetti dell'art.194, comma 1, lettera a) del D.lgs 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari a complessive **2.297,51** come da dettaglio riportato in premessa;
- 3) **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 2.297,51** sul **capitolo 100429** del Bilancio di esercizio, come indicato dal Settore Ragioneria, ed in favore dei beneficiari, e specificamente:
 - **Soc. Coop. Progresso Montegrappa** ammontante a complessive **€ 1.797,51**;
 - Commissario ad Acta dott. **Riccardo Emanuele Lorefice** ammontante a complessive **€ 500,00**;
- 4) **Di liquidare** e pagare la somma di **€ 1.797,51** in favore della **Soc. Coop. Progresso Montegrappa** mediante bonifico bancario, da versare sul relativo conto corrente dedicato comunicato alla Ragioneria;
- 5) **Di rinviare la liquidazione** delle somme spettanti alla Soc. Coop. Progresso Montegrappa ed al Commissario ad acta dott. Riccardo Emanuele Lorefice relativi alla **sentenza n. 1660/5/2026** con la successiva emissione del relativo mandato di pagamento con le modalità e per le motivazioni di cui in premessa;
- 6) **Di dare mandato** all'Ufficio Ragioneria di procedere all'immediata emissione del relativo mandato di pagamento a favore del sopraindicato beneficiario di cui al **precedente punto 4)** e per gli importi sopra quantificati, incaricando l'Ufficio, effettuati gli adempimenti e le verifiche di legge, di procedere, con immediatezza e massima priorità ad effettuare il pagamento delle somme spettanti dall'adozione del presente provvedimento;

Di disporre per l'istituto tesoriere, nel caso di mancanza di liquidità di cassa, che lo stesso dovrà trattenere i mandati di pagamento e provvedere al pagamento con priorità, nella vigenza degli obblighi richiamati in parte motiva- artt.195 e 222 del T.U.;

Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa tempestivamente a mezzo pec, comunicando alla scrivente Commissario ad acta l'avvenuto adempimento, ai seguenti soggetti: Commissario Straordinario Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, al Direttore Generale Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, all'Istituto tesoriere del Consorzio di bonifica 10 di Siracusa.

Il presente provvedimento è redatto in formato digitale e trasmesso in via telematica al Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa.

Il Commissario ad Acta
dott. Riccardo Emanuele Lorefice